



RINUNCE E  
TRANSAZIONI *EX*  
ART. 2113 C.C.

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
- CORSO DI LAUREA ECONOMIA E COMMERCIO
- A.A. 2021/22
- DIRITTO DEL LAVORO
- PROF. A. D'AMORE
- APPENDICE N. 4 A CURA DELL'AVV. LUCA PITZALIS




## L'ATTO DI RINUNZIA AI SENSI DELL'ART. 1236 C.C.

- il Codice Civile, all' **art. 1236**, definisce l'atto di rinunzia quale «...**dichiarazione del creditore di rimettere il debito**».
- Tale dichiarazione, prosegue l'art. 1236 c.c., «**estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare**».
- Dalla lettura della norma si evince, dunque che la rinunzia altro non è che una dichiarazione del creditore trasmessa al proprio debitore, con cui il primo rimette un debito vantato verso quest'ultimo. L'effetto di tale dichiarazione è l'estinzione del credito.
- La natura dell'atto di rinunzia è oggetto di opinioni contrastanti sia in dottrina sia in giurisprudenza. Parte della giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 2921/1995), così come anche parte della dottrina, ricostruisce l'atto di rinunzia o come un **i) negozio unilaterale** (del solo creditore) **recettizio** (che deve essere ricevuto dal debitore) o come **ii) un contratto**, a seconda dello schema concreto di regolazione che viene in rilievo per la rinunzia di un credito.



## IL CONTRATTO DI TRANSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1965 E SS. C.C

- L'art. 1965 c.c. definisce la transazione «**il contratto** col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro».
- Al secondo comma, la norma chiarisce che con «le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti».




## DISTINZIONE TRA PRESUPPOSTO E OGGETTO DELLA TRANSAZIONE

- Il presupposto della transazione è l'esistenza di un conflitto tra interessi contrapposti di due o più parti. Il conflitto, come specificato al primo comma dell'art. 1965 c.c., può anche essere solo potenziale.
- L'oggetto della transazione non è la «*lite*» ma «*la situazione giuridica controversa*» (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 5139/20), ovvero il bene o il comportamento su cui verte la lite tra le parti.
- Al secondo comma, la norma chiarisce che con «*le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti*».




## REQUISITO ESSENZIALE DELLA TRANSAZIONE

- Per rientrare nello schema contrattuale dell'art. 1965 c.c. è richiesto che le parti si facciano «*reciproche concessioni*» per dirimere la lite in corso o potenziale.
- Per valutare la sussistenza di tale requisito, occorre «*procedere al confronto tra i rapporti e le situazioni che hanno dato luogo al contratto fra le parti e la disciplina ulteriore che tali rapporti o situazioni ricevono in conseguenza dell'esercizio del potere modificativo espresso nella transazione dai contraenti, prescindendosi da ogni equivalenza tra le medesime*» (cfr. Cass. Civ., 3498/1980).
- In assenza di tale requisito non si può configurare un contratto transattivo, potendo venire in rilievo tutt'al più un altro tipo di negozio giuridico, come quello di accertamento, ove le parti abbiano riconosciuto specifici diritti all'interno dello schema negoziale.
- L'art. 1967 c.c. richiede per la transazione la forma scritta solamente ai fini della prova.
- Con il perfezionamento della transazione le parti possono prevedere che i rapporti giuridici oggetto dell'accordo transattivo vengano sostituiti dalle nuove obbligazioni assunte con tale accordo e, pertanto, detti rapporti si estinguono ai sensi dell'art. 1230 c.c. In tal caso, ricorre un'ipotesi di una transazione novativa. Diversamente, ove non sussista tale pattuizione, i vecchi rapporti non si estinguono e potrebbero venire nuovamente in rilievo in caso di risoluzione per inadempimento della transazione. In tale caso, ricorre un'ipotesi di transazione non novativa.



## RINUNCE E TRANSAZIONI AVENTI AD OGGETTO DIRITTI DEI LAVORATORI: L'ART. 2113 C.C.

- **L'art. 2113, al primo comma**, stabilisce che «*Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide*».
- Leggendo il primo comma della disposizione in esame non sembrerebbe possibile, in caso di diritti del prestatore di lavoro che abbiano una loro derivazione da norme inderogabile di legge o di contratti collettivi, che tali diritti possano formare oggetto di una transazione fra lavoratore e datore di lavoro.



## II TERMINE DI DECADENZA PER L'IMPUGNAZIONE DELLA TRANSAZIONE


- Al secondo comma, la norma pone un onere, in capo al lavoratore, di impugnazione della rinuncia entro specifici termini: «...a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima».



## IL REGIME DI INVALIDITÀ PREVISTO DALL' ART. 2113 C.C.


- Le transazioni che abbiano ad oggetto i diritti indicati nel primo comma dell'art. 2113 c.c. sono da ritenersi **annullabili** e non nulle.
- La riconduzione della fattispecie in esame al regime dell'annullabilità dipende: *i)* dalla previsione di un termine di decadenza entro cui impugnare il contratto, decorso il quale l'atto può spiegare i suoi effetti; diversamente, se fossimo in presenza di nullità, l'atto non potrebbe mai produrre effetti; *ii)* solo il lavoratore può impugnare l'atto e non chiunque abbia interesse, come nel caso di nullità.
- Si tratta di una annullabilità speciale, che si aggiunge ovvero alle cause tipiche di invalidità previste dall'ordinamento all'art. 1427 c.c. (dolo, errore e violenza). Se dovesse essere spirato il termine di decadenza stabilito dall'art. 2113 c.c., il lavoratore, ove vi fossero i presupposti, potrebbe pertanto impugnare la transazione per le cause previste dall'art. 1427 c.c.
- L'invalidità deriverebbe da una presunzione di vizio del consenso del lavoratore, determinata dalla incapacità giuridica relativa di costui, esistente solo nei confronti del datore di lavoro, a causa della posizione di soggezione in cui si trova il prestatore (Santoro Passarelli, L'invalidità delle rinunzie e transazioni del prestatore di lavoro, in GCCC, 1948, II; Giugni, Le rinunzie e le transazioni del lavoratore: riesame critico, in DL, 1970).






I DIRITTI  
ASSOLUTAMENTE  
INDISPONIBILI/PRIMARI E  
I DIRITTI PATRIMONIALI  
SECONDARI

- La dottrina unanime distingue tra un gruppo di diritti assolutamente indisponibili, in quanto strettamente personali (cosiddetti «diritti primari»), che non potrebbero mai formare oggetto di transazione e/o rinuncia, e un altro gruppo di diritti, di natura patrimoniale, cosiddetti «secondari», che potrebbero invece essere oggetto di una transazione e/o rinuncia e sarebbero quelli menzionati dall'art. 2113 c.c.




DIFFERENTE REGIME DI  
INVALIDITÀ PER I DIRITTI  
ASSOLUTAMENTE  
INDISPONIBILI/PRIMARI E  
I DIRITTI PATRIMONIALI  
SECONDARI

- Gli atti di rinunzia e/o transazioni aventi ad oggetto diritti primari sono **radicalmente nulli** e non rientrano nel paradigma di cui all'art. 2113 c.c.; quelli aventi ad oggetto diritti secondari sono invece **annullabili** e rientrano in tale paradigma normativo.




## ESEMPIO DI DIRITTO PRIMARIO E DI DIRITTO SECONDARIO

- Esempio tipico di diritto primario, irrinunciabile e indisponibile, è il diritto alle ferie riconosciuto a livello costituzionale dall'art. 36.
- Esempio tipico di diritto secondario, è il compenso (risarcitorio) sostitutivo del mancato godimento delle ferie.
- Da tali esempi si evince, dunque, che i diritti assolutamente irrinunciabili e indisponibili sono quelli che concernono diritti fondamentali del lavoratore, quali il diritto alle ferie, come nel caso sopra indicato; diversamente, i diritti secondari sono rappresentati dai diritti risarcitori, di natura patrimoniale dunque, che derivano dalla violazione di diritti fondamentali, come quello alle ferie.




MODALITÀ DI  
IMPUGNAZIONE DELLA  
TRANSAZIONE E/O  
RINUNZIA AVENTE AD  
OGGETTO DIRITTI  
SECONDARI

- **Il comma 3 dell'art. 2113** stabilisce che, ai fini dell'impugnazione, vale «*qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà*».
- Pertanto, per interrompere la decadenza stabilita dall'art. 2113, al lavoratore è sufficiente inviare al datore di lavoro qualunque atto scritto, da cui si evinca, inequivocabilmente, la sua intenzione di impugnare la rinunzia e/o la transazione, senza che siano richieste forme particolari ai fini dell'impugnazione.



TERMINE DI  
PRESCRIZIONE  
DELL'AZIONE DI  
ANNULLAMENTO DELLA  
TRANSAZIONE E/O  
RINUNZIA

- Interrotta la decadenza con l'invio dell'atto scritto al datore di lavoro, il lavoratore è onerato di promuovere l'azione giudiziale di annullamento ai sensi dell'art. 1442 c.c. davanti all'autorità giudiziaria entro i successivi cinque anni, **pena la prescrizione del diritto di domandare l'annullamento** dell'atto e/o del contratto, il quale diventa definitivamente efficace.



LA DEROGA ALL'INVALIDITÀ  
STABILITA DALL'ART. 2113  
C.C.: LA SOTTOSCRIZIONE  
DELLE RINUNCE E/O  
TRANSAZIONI NELLE SEDI  
PROTETTE

- Al comma 4, l'art. 2113 pone una deroga all'invalidità delle transazione e rinunce di diritti inderogabili dei lavoratori in caso di «*conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile*».
- Ove l'accordo transattivo e/o la rinuncia intervenga in nelle sedi elencate nel 4 comma e nelle ulteriori sede previste da specifiche disposizioni, l'atto sottoscritto è **valido e non è più impugnabile dal lavoratore**, fatte salve le ipotesi di nullità e/o annullabilità non rientranti nel paradigma dell'art. 2113 c.c.



## SEDI PROTETTE

- La conciliazione ex art. 185 c.p.c: quella che interviene in giudizio, con l'assistenza del giudice e degli avvocati (**conciliazione giudiziale**);
- la conciliazione ex art. 410 c.p.c.: quella che interviene presso le commissioni di conciliazione istituite presso la Direzione Provinciale del lavoro, in seguito ad una richiesta consegnata o tramessa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (oggi anche a mezzo p.e.c.) alla commissione competente e all'altra parte (**conciliazione amministrativa**);
- la conciliazione ex art. 411, ultimo comma, c.p.c.: quella che interviene con l'assistenza di un sindacato. L'assistenza deve essere effettiva e non una generica assistenza (**conciliazione sindacale**). Sull'effettività dell'assistenza, la Suprema Corte ha statuito che «*In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura*» (Cass. Civ. Sez. Lavoro, sentenza n. 16154 del 2021);
- conciliazione ex artt. 412 ter e quater c.p.c.: ulteriori ipotesi di accordi che intervengono secondo modalità e in sedi definite da contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e/o in sede di collegi di conciliazione ed arbitrato irrituale istituiti all'uopo;
- conciliazione ex art. 82, D.Lgs 276/2003 (cosiddetta Legge Biagi): le commissioni di certificazione "sono competenti altresì a certificare le rinunce e transazioni di cui all'articolo 2113 del cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse" .

The image features a white background with decorative curved lines in the corners. The lines are composed of multiple overlapping layers in shades of light blue and light green, creating a soft, layered effect. One set of lines is in the top right corner, and another is in the bottom left corner.

**GRAZIE**